

**AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI
PRELIMINARI NEL PROCEDIMENTO PENALE DI COMPETENZA DEL
GIUDICE DI PACE – ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE -
SOLUZIONE NEGATIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.**

Dr. Umberto Valboa

1. INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA.

La legge 16 dicembre 1999 n. 479 ha apportato importanti innovazioni al vigente codice di rito in materia penale, tra queste si segnala l' introduzione, ex art. 17 co. 2°, dell' avviso all' indagato ed al suo difensore della conclusione delle indagini preliminari.

La predetta innovazione è contenuta nell'art. 415 bis c.p.p. il quale prevede che “... *il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini ed al suo difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari*”.

Pertanto, al termine delle indagini preliminari il pubblico ministro, se ritiene di non dover chiedere al giudice l' archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia criminis (art. 408 co. 1° c.p.p.), per mancanza di una condizione di procedibilità, per l' estinzione del reato o, infine, per la mancata previsione normativa della fattispecie di reato contestata (art. 411 c.p.p.), dispone la notifica dell' avviso di conclusione delle indagini con indicazione dell' ipotesi di reato contestata unitamente alle circostanze spazio-temporali del fatto stesso, e con l'avviso del deposito in segreteria della documentazione relativa alle indagini preliminari compiute della quale l'indagato o il suo difensore può prenderne visione o chiedere il rilascio di copia.

L'avviso de quo rappresenta una fondamentale garanzia per il corretto esercizio dei diritti di difesa dell' indagato, attesa la possibilità di esercitare entro un termine predefinito (20 gg. ex art. 415 bis co 3° c.p.p.) una serie di facoltà quali la presentazione di memorie difensive, la produzione di documenti, il compimento di ulteriori atti di indagine, la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio etc. L'avviso ex art. 415 bis sostituisce l'obbligo di notifica all' indagato dell' invito a presentarsi che doveva obbligatoriamente precedere la richiesta di rinvio a giudizio in base al precedente art. 416 co 1° c.p.p..

Occorre rilevare che il predetto avviso non è richiesto nei seguenti riti speciali: A) giudizio direttissimo (artt. 449 ss. c.p.p.), in considerazione delle particolari modalità di instaurazione di tale rito (arresto in flagranza art, 449 co.1° c..p.p. – confessione dell'

indagato art. 449 co.5° c.p.p.); B) giudizio immediato (art. 453 c.p.p.) caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare con il passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella dibattimentale; C) procedimento per decreto (art. 459 c.p.p.) rito speciale di tipo premiale improntato alla massima celerità.

Nel caso in cui il pubblico ministero proceda all'esercizio dell'azione penale con l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio è obbligatoria la preventiva notifica al termine delle indagini preliminari dell'avviso in commento, come sopra indicato. Il legislatore ha posto a presidio dell'assolvimento del predetto obbligo la sanzione processuale della nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 co. 1° c.p.p.) nel caso in cui la stessa non sia "*...preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415 bis.*".

L'applicabilità dell'obbligo dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. presentava particolari problemi nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace ed in particolare per il giudizio che trae origine dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 20 della legge 28 agosto 2000 n. 274. Infatti, il giudizio in base al ricorso immediato della persona offesa (ex art. 21 legge cit.), per i reati perseguibili a querela, non presentando la fase delle indagini preliminari non pone problemi interpretativi circa la non applicabilità dell'avviso ex art. 415 bis previsto, come sopra evidenziato, al termine della fase delle indagini preliminari.

Nel giudizio introdotto con citazione della polizia giudiziaria è stato sostenuto l'obbligo dell'avviso ex art. 415 bis in base al disposto dell'art. 2 co. 1° del dlgs 274/00 in base al quale "*... per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale...*".

2. ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE. Sentenza del 14 gennaio 2004 n. 705.

Relativamente alla problematica de qua un primo orientamento è stato offerto dalla recente sentenza emessa dalla Suprema Corte, IV Sez. penale, in data 21 novembre 2003 n. 705 (dep. 14.01.04), in seguito al ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Firenze, emessa in data 30 luglio 2003, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per non essere stato preceduto dall'avviso ex art. 415 bis c.p.p.

La Suprema Corte ha ritenuto non applicabile l'adempimento ex art. 415 bis c.p.p. nel procedimento penale innanzi al giudice di pace in base alla considerazione che l'art. 20 co.2° lett.f dlgs.vo 274/00 prevede "*...l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro*

difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia". Pertanto, l' applicazione nei giudizi penali innanzi al giudice di pace penale dell' art. 415 bis c.p.p. "...comporterebbe la parziale duplicazione degli adempimenti". Del resto la formulazione dell' art. 20 co.2° lett.f) sembrerebbe delineare, secondo la sentenza in esame "...una decisa opzione del legislatore per la garanzia differita di conoscenza degli atti delle indagini preliminari."

Una ulteriore argomentazione è tratta dalla disciplina legislativa dei riti speciali (giudizio immediato, per decreto e direttissimo) per i quali, come sopra rilevato, non è previsto l'avviso de quo, in considerazione delle caratteristiche di speditezza cui sono ispirati i predetti giudizi. D'altra parte anche nei giudizi in cui è previsto l'avviso ex art. 415 bis (citazione diretta a giudizio) il codice di rito (art. 550 co. 1° c.p.p.) prevede che "...si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.415-bis" ciò dimostrerebbe, secondo la sentenza in commento, "... l'intendimento del legislatore di aver voluto graduare l'applicabilità della norma."

L' interpretazione della Cassazione è confortata anche dalla Corte Costituzionale, la quale esaminando il contiguo problema dell'applicabilità dell' art. 415 bis al procedimento per decreto ha rilevato che "... il dettato costituzionale, da un lato, non impone che il contraddittorio si espliciti con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso..."

La Suprema Corte, in base alla sentenza sopra menzionata, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Firenze per l' ulteriore corso.

3. LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA MANCATA PREVISIONE NORMATIVA DELL' AVVISO ALL' INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI. Ordinanza n. 201 24-28 giugno 2004 Corte Costituzionale (G.U. 07/07/04 I Serie spec. n. 26).

La Corte Costituzionale in una recente pronuncia (ord. n. 201 del 7/7/04) ha avuto occasione di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell' art. 15 del dlgs.vo 274/00, in relazione agli artt. 3, 24, e 111 co. 3° cost., nella parte in cui non prevede che nel procedimento innanzi al giudice di pace sia dato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. all' indagato.

La Consulta ha rilevato “...che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano...” (ord. n. 203 del 2002 e 32 del 2003) per cui la particolare caratteristica del procedimento penale dinanzi al giudice di pace conduce alle stesse conclusioni.

Del resto il legislatore ha inteso delineare per i reati di competenza del giudice di pace, senza dubbio di minor allarme sociale rispetto a quelli di competenza del tribunale, un modello processuale più snello caratterizzato da una funzione minimale delle indagini preliminari, affidate alla polizia giudiziaria, in coerenza con l'ottica di semplificazione e con la finalità conciliativa cui è improntato il giudizio penale dinanzi al giudice di pace.

In merito al presunto contrasto dell' art. 15 con l'art. 111 3° co. cost. la Corte ha rilevato che “...il diritto dell' indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell' accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi” (v. ordinanze 8, 32, 131, 132 e 257 del 2003).

Inoltre, le esigenze di informazione dell' indagato nel procedimento dinanzi al giudice di pace, secondo la Consulta, vengono comunque assicurate dall' avviso all'indagato contenuto nella citazione disposta dalla polizia giudiziaria (art. 20 co. 2° lett.f dlgs.vo 274/00).

Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell' art. 15 dlgs.vo 274/00 in relazione agli artt. 3,24 e 111 co.3° della Costituzione.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

La problematica dell' obbligo dell' avviso ex art. 415 bis c.p.p. all' indagato della conclusione delle indagini preliminari nei giudizi penali dinanzi al giudice di pace con le decisioni sopra indicate può ritenersi ormai risolta, atteso che sia la Suprema Corte (sent. n. 705 del 14 gennaio 2004) sia la Consulta (ord. n. 201 del 24 giugno 2004) hanno ritenuto legittima la scelta del legislatore di non prevedere il suindicato avviso nei procedimenti dinanzi al giudice di pace caratterizzati da un rito particolarmente celere e semplificato funzionale alla natura dei reati da giudicare di minor allarme sociale e meno gravi rispetto a quelli di competenza del tribunale, laddove per questi ultimi il legislatore, in base a precise scelte, ha previsto il suindicato avviso solo nel caso in cui lo ha ritenuto funzionale al particolare tipo di giudizio (art. 550 c.p.p. procedimento per citazione diretta a giudizio).

L'obbligo del suindicato avviso non è stato previsto neppure per i reati di competenza del tribunale giudicati con riti speciali (giudizio immediato, per decreto e direttissimo), ciò a conferma della tesi suindicata.

D'altra parte le esigenze informative della difesa nei giudizi innanzi al giudice di pace instaurati in seguito alla citazione diretta a giudizio della polizia giudiziaria sono, comunque, garantite dal legislatore con la previsione dell'avviso (art. 20 co.2 ° lett f. cit.) del deposito del fascicolo relativo alle indagini preliminari con le conseguenti facoltà dell'imputato e del suo difensore di prenderne visione ed estrarne copia contenuto.

E' chiaro che il problema dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. non si pone per i giudizi penali innanzi al giudice di pace instaurati in base a ricorso immediato della persona offesa al giudice (art. 21 dlgs.vo 274/00) atteso che in tal caso vi è l'assenza delle fase delle indagini preliminari cui è funzionalmente collegato l'avviso.